

REGOLAMENTO (UE) N. 126/2013 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2013

che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 131,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 ha ripreso le restrizioni precedentemente stabilite dalla direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi⁽²⁾. Alla voce 6, paragrafo 1, dell'allegato XVII di tale regolamento, il termine «prodotto» utilizzato nella restrizione originaria relativa all'amianto nella direttiva 76/769/CEE è stato sostituito da «articolo», che non comprende le miscele. Affinché la voce 6, paragrafo 1, copra le medesime voci di tale direttiva, occorre aggiungere il termine «miscele».
- (2) Le deroghe alle voci 16 e 17 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda l'uso di carbonati di piombo e solfati di piombo nelle vernici per il restauro e la manutenzione di opere d'arte ed edifici storici e dei loro interni devono applicarsi non solo all'uso di tali sostanze ma anche alla loro commercializzazione, di modo che possano essere disponibili anche per lavori di restauro e di manutenzione in generale.
- (3) La restrizione alle voci 28, 29 e 30 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 fa riferimento a un limite di concentrazione specifico di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006⁽³⁾, nonché ad un limite di concentrazione

indicato nella direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi⁽⁴⁾, entrambi applicati al fine di determinare se una sostanza o miscela è interessata da tale restrizione. È necessario chiarire che il limite di concentrazione indicato nella direttiva 1999/45/CE si applica unicamente in assenza di un limite di concentrazione specifico nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008.

- (4) Con il regolamento (UE) n. 519/2012 della Commissione, del 19 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda l'allegato I⁽⁵⁾, sono state aggiunte le paraffine clorate a catena corta (in appresso «SCCP») all'allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE⁽⁶⁾. Produzione, commercializzazione e uso delle SCCP sono quindi vietati, fatte salve alcune esenzioni specifiche. La voce 42 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, che limita due impieghi delle SCCP ora vietate ai sensi del regolamento (CE) n. 850/2004, è divenuta superflua e va pertanto soppressa.
- (5) Va adoperato un metodo di prova armonizzato adottato dal Comitato europeo di normalizzazione per determinare il tenore di cromo VI idrosolubile nel cemento conformemente alla direttiva 2003/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica per la ventiseiesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativamente alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (nonilfenolo, nonilfenolo etossilato, cemento)⁽⁷⁾. Per motivi di chiarezza, la voce 47 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 deve contenere un riferimento a tale metodo di prova.
- (6) La sostanza diisocianato di metilendifenile (MDI) di cui alla voce 56 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, identificata dal numero CAS 26447-40-5 e dal numero CE 247-714-0, comprende tutte le miscele isomeriche e tutti gli isomeri specifici. Alcuni isomeri specifici hanno però numeri CAS o CE specifici. Per chiarire che sono interessati tutti gli isomeri, è opportuno aggiungere tre numeri CAS ed EC specifici.

⁽¹⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

⁽³⁾ GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 159 del 20.6.2012, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.

⁽⁷⁾ GU L 178 del 17.7.2003, pag. 24.

- (7) Con il regolamento (CE) n. 552/2009 della Commissione, del 22 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XVII ⁽¹⁾, sono state cancellate le note E, H e S della prefazione alle appendici da 1 a 6 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, come pure delle appendici 1, 2, 3, 5 e 6. Per motivi di coerenza, le note E, H e S vanno cancellate anche dall'appendice 4.
- (8) La voce relativa al diisopentilftalato nell'appendice 6 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 indica numeri CE e CAS inesatti, che occorre correggere.
- (9) Il Comitato europeo di normalizzazione ha adottato nuove norme per i metodi di prova dei coloranti azoici. È pertanto necessario aggiornare l'appendice 10 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 per tenere conto di tali norme.
- (10) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 164 del 26.6.2009, pag. 7.

ALLEGATO

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:

1) alla voce 6, colonna 2, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. La fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso di queste fibre e degli articoli e delle miscele contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte sono vietati.»;

2) alla voce 16, colonna 2, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri possono però, conformemente alle disposizioni della convenzione n. 13 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), consentire l'uso della sostanza o miscela sul loro territorio per il restauro e la manutenzione di opere d'arte e di edifici storici e dei loro interni, nonché l'immissione sul mercato per tale uso. Quando uno Stato membro si avvale di tale deroga ne informa la Commissione.»;

3) alla voce 17, colonna 2, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri possono però, conformemente alle disposizioni della convenzione n. 13 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), consentire l'uso della sostanza o miscela sul loro territorio per il restauro e la manutenzione di opere d'arte e di edifici storici e dei loro interni, nonché l'immissione sul mercato per tale uso. Quando uno Stato membro si avvale di tale deroga ne informa la Commissione.»;

4) alle voci 28, 29 e 30, colonna 2, paragrafo 1, il quinto trattino del primo comma è sostituito dal seguente:

«— alla pertinente concentrazione specificata nella direttiva 1999/45/CE, qualora nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 non sia indicato nessun limite di concentrazione specifico»;

5) alla voce 40, colonna 1, l'espressione «di tale regolamento» è sostituita da «del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

6) la voce 42 è cancellata;

7) alla voce 47, colonna 2, è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. La norma adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) per le prove relative al tenore di cromo VI idrosolubile nel cemento e nelle miscele contenenti cemento è utilizzata come metodo di prova per dimostrare la conformità con il paragrafo 1.»;

8) alla voce 56, la colonna 1 è sostituita dalla seguente:

«56. Diisocianato di metilendifenile (MDI)

N. CAS 26447-40-5

N. CE 247-714-0

compresi i seguenti isomeri specifici:

a) Diisocianato di 4,4'-metilendifenile:

N. CAS 101-68-8

N. CE 202-966-0

b) Diisocianato di 2,4'-metilendifenile:

N. CAS 5873-54-1

N. CE 227-534-9

c) Diisocianato di 2,2'-metilendifenile:

N. CAS 2536-05-2

N. EC 219-799-4»;

- 9) nella colonna «Note» dell'appendice 4, i riferimenti alle note E, H e S sono cancellati;
- 10) nell'appendice 6, la riga della voce relativa ad acido 1,2-benzendicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare, n-pentilisopentilftalato, di-n-pentilftalato, diisopentilftalato è sostituita dalla seguente:

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS	Note
«Acido 1,2-benzendicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare [1]	607-426-00-1	284-032-2 [1]	84777-06-0 [1]	
n-pentilisopentilftalato [2]		[2]	[2]	
di-n-pentilftalato [3]		205-017-9 [3]	131-18-0 [3]	
diisopentilftalato [4]		210-088-4 [4]	605-50-5 [4];	

- 11) l'appendice 10 è sostituita dalla seguente:

«Appendice 10

Voce 43 — Coloranti azoici — Elenco dei metodi di prova

Elenco dei metodi di prova

Organismo europeo di normalizzazione	Riferimento e titolo della norma armonizzata	Riferimento della norma dichiarata obsoleta
CEN	EN ISO 17234-1:2010 Cuoio — Analisi chimiche per la determinazione di alcuni coloranti azoici nei cuoi tinti — Parte 1: Determinazione di alcune ammine aromatiche derivate dai coloranti azoici	CEN ISO/TS 17234:2003
CEN	EN ISO 17234-2:2011 Cuoio — Analisi chimiche per la determinazione di alcuni coloranti azoici nei cuoi tinti — Parte 2: Determinazione del 4-amminoazobenzene	CEN ISO/TS 17234:2003
CEN	EN 14362-1:2012 Tessili — Metodi per la determinazione di alcune ammine aromatiche derivate dai coloranti azoici — Parte 1: Rilevamento dell'uso di alcuni coloranti azoici accessibili con e senza estrazione delle fibre	EN 14362-1:2003 EN 14362-2:2003
CEN	EN 14362-3:2012 Tessili — Metodi per la determinazione di alcune ammine aromatiche derivate dai coloranti azoici — Parte 3: Rilevamento dell'uso di alcuni coloranti azoici che possono rilasciare il 4-amminoazobenzene».	